

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE
CLUB ETNIE
COSTITUZIONE, SCOPO, ORIGINE, SEDE, DURATA

ART.1

I soci intendono promuovere ed organizzare nel tempo libero attività culturali, sociali, turistiche, sportive e ricreative, al fine di migliorare la qualità della vita e la crescita personale e collettiva, nell'ambito dello sviluppo democratico e nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana. La predetta attività in attuazione dell'art. 11 della Legge 300/70 e dell'art.18 della Costituzione Italiana.

Per quanto premesso è costituito il Circolo Ricreativo Culturale "CLUB ETNIE" con sede in Marcanise Piazza Umberto I n° 1

Il Circolo che è indipendente, apolitico, apartitico, aconfessionale, antifascista opera senza limiti di durata.

ART. 2

Il Circolo è un organismo senza finalità di lucro, che si configura come una associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, i cui soci concorrono di diritto a promuovere, gestire e fruire di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto.

Il Circolo accoglie le istanze di rinnovamento e di partecipazione che emergono dai soci; favorisce lo sviluppo dell'associazionismo democratico.

Per il conseguimento degli scopi generali il Circolo potrà dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti nazionali che possono favorire il conseguimento dei fini sociali.

SOCI

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Per essere ammessi a socio del Circolo Ricreativo e Culturale "CLUB ETNIE" è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo del Circolo con osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome, cognome, data di nascita e domicilio;
 - dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- I soci compongono con facoltà di voto deliberativo l'Assemblea.

Diritti ed obblighi dei soci: e' esclusa la temporaneità della partecipazione della vita associativa e la trasmissibilità della qualità di socio. A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, tutti i soci:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

La mancata aderenza ai requisiti sopra descritti fa decadere dalla qualità di socio, inoltre ciò avviene per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio con il socio.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non ha limitazioni temporali. Le quote sociali non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo in carica, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione. In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro 30 giorni dalla data di presentazione esponendo i motivi della decisione. Dietro ricorso dell'interessato, tale domanda potrà essere riesaminata nella prima assemblea ordinaria.

Sono beneficiari delle iniziative del Circolo i soci, i loro familiari, conviventi a carico.

La mancata aderenza ai requisiti sopra descritti fa decadere dalla qualità e dai benefici.

FONDI E BENI

ART. 4

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il Circolo dispone di un fondo comune costituito dai beni immobili che perverranno al Circolo a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischi, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, di persone fisiche;
- b) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni di ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dalle quote annuali associative;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra i soci.

COMPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI GESTIONALI

ART. 5

Sono organi del Circolo:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato di Vigilanza.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 6

Le Assemblee dei soci possono essere Ordinarie o Straordinarie, entrambe sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b) quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 un quinto dei soci.

L'Assemblea Straordinaria dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART. 7

L'assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è convocata con avviso scritto inviato a ciascun socio e/o esposto presso la sede sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, può essere convocata in prima e in seconda convocazione nello stesso giorno purché tra le due convocazioni vi sia un intervallo di almeno mezz'ora.

ART. 8

L'Assemblea Ordinaria deve:

- a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) procedere alla nomina delle cariche sociali;
- e) approvare il bilancio;
- f) approvare gli stanziamenti per le iniziative previste.

ART. 9

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Il socio, impossibilitato ad intervenire in Assemblea, può essere rappresentato da un altro socio presente mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

ART. 10

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile per la valida costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, la presenza di almeno il 50% più uno dei soci, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, mentre in seconda convocazione, l'assemblea è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed è necessario il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

ART. 11

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei presenti.

L'elezione libera degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (c.c. art. 2532) e sulla sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti

ART. 12

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro delle adunanze e delle delibere. Le deliberazioni e i rendiconti dovranno essere pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione, nella sede del Circolo.

ART. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo è composto da un massimo di 9 consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- L'Economo Cassiere
- Il Segretario

Il Consiglio Direttivo deve:

- stabilire le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali;
- redigere i Bilanci consuntivi;
- formulare i programmi delle attività sociali; promuovere ed attuare le iniziative idonee al conseguimento dei fini statutari;
- curare le esecuzioni delle deliberazioni assembleari;
- redigere i regolamenti interni;
- determinare l'importo della quota associativa;
- accogliere le domande di ammissione dei nuovi associati;
- deliberare la perdita della qualità di associato;
- deliberare la perdita della qualità di associato quando ne accerti la morosità o ne dichiari l'indegnità;

- nominare il tutore dei dati in materia di privacy.

I componenti del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei soci sono eletti dall'Assemblea dei soci come previsto dall'art. 8; essi restano in carica per tre anni, salvo revoca deliberata dall'Assemblea e possono essere riconfermati. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cambiare i propri membri secondo le necessità durante il triennio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente del Circolo, scelto tra i membri eletti, ed elegge, inoltre un Vicepresidente, un Segretario ed un Economo Cassiere, che collaborano con il Presidente nella gestione quotidiana con compiti e mansioni che saranno stabiliti nel Regolamento.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei votanti purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 14

PRESIDENTE

Il Presidente del Circolo viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea, e lo presiede. Ad esso spetta la rappresentanza del Circolo presso i terzi e la firma sociale congiuntamente con il Vicepresidente.

Il Presidente può assumere, in caso di urgenza, decisioni che dovranno essere successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, il Presidente, è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 15

COMITATO DI VIGILANZA

Il Comitato di Vigilanza sarà formato da tre persone elette dal Consiglio Direttivo. Questo esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo e accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescelte. Il Comitato di Vigilanza dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 16

GRATUITA' DELLE CARICHE

La partecipazione agli organismi gestionali di cui agli art. 13, 14 e 15 non dà luogo ad alcun compenso ed è assolutamente gratuita. Sono ammessi eventuali rimborsi per spese documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 17

ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere il Bilancio Consuntivo che deve essere presentato, all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 18

SCIoglimento

La decisione di scioglimento del Circolo è consentita esclusivamente a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la partecipazione di almeno tre/quarti dei Soci e la maggioranza deve raggiungere i 2/3 dei soci presenti.

ART. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 20

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

I dati personali dei soci saranno utilizzati per gli scopi di gestione del Circolo nel rispetto della vigente legge in materia di privacy. Il tutore dei dati personali dei Soci è nominato dal Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

Per tutto ciò che non è tratto nel presente Statuto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

ART. 22

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVVISORIO

Nell'impossibilità di convocare l'Assemblea Ordinaria di cui all'art. 8 del presente statuto, è nominato il Consiglio Direttivo provvisorio composto dai seguenti consiglieri, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2010:

Presidente:	De Chiara Antonio
Vice Presidente:	De Filippo Vincenzo
Segretario:	Scatola Cecilia
Economista Cassiere:	Voza Maria Rosaria
Consigliere:	Iacono Luigi

Marcianise, li

